

INDAGINE STATISTICA SUL REATO DI ATTI PERSECUTORI (*)

di Lucia Guaraldi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ambito e metodologia dell'indagine statistica. – 3. Entità del fenomeno "stalking" nei Tribunali italiani. – 4. I dati relativi alla sfera soggettiva del reato. – 5. Modalità della condotta e il cosiddetto "cyberstalking". – 6. La genesi delle indagini. – 7. Richiesta al questore di ammonimento ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11. – 8. Le indagini preliminari e il processo di primo grado: durata ed esiti. – 9. Le misure cautelari nei procedimenti per stalking. – 10. Conclusioni

1. Premessa.

A cinque anni dall'introduzione nel codice penale del reato di "atti persecutori" (art. 612 bis c.p.)¹, la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha condotto a termine un'approfondita indagine statistica, che esaminando il c.d. "stalking" sotto molteplici profili, ha consentito di fare luce sull'incidenza anche pratica del complessivo intervento normativo in materia.

Lo studio ha portato all'acquisizione di un elevato numero di dati relativi alla frequenza del delitto e ai suoi elementi strutturali, sia di natura soggettiva (età, sesso e occupazione di autore e vittima, eventuali rapporti tra gli stessi, recidiva, movente del reato), che oggettiva (modalità della condotta, durata media della persecuzione, tipologia dei reati connessi, danni patiti dalla persona offesa), che sembrano confermare appieno le caratteristiche del fenomeno tenute in considerazione dal legislatore nel disegnare tale nuova fattispecie delittuosa².

Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, non solo si è potuto constatare che effettivamente si tratta di forme di aggressione e violenza in costante e progressivo aumento, che hanno come vittime perlopiù donne, ma è stato altresì possibile ottenere altre numerose notizie idonee a descrivere il fenomeno nel dettaglio, offrendo un quadro assai ricco di elementi.

D'altro canto il monitoraggio, attraverso i risultati riguardanti gli aspetti processuali (in tema di indagini preliminari, di durata delle stesse e del processo di primo grado, in materia di misure cautelari e di riti prescelti, nonché sugli esiti del processo di primo grado e sull'entità media delle pene inflitte), ha avuto l'ulteriore scopo di evidenziare la

*L'indagine statistica in commento è stata effettuata dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia in attuazione dei compiti istituzionali di rilevazione e valutazione dell'impatto dell'introduzione nell'ordinamento di nuove normative, e di informazione ai cittadini sui fenomeni di maggiore rilievo sociale.

¹ L'art. 612 bis c.p. è stato inserito dall'art. 7 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

² Si veda Relazione al Disegno di Legge recante: "Misure contro gli atti persecutori", in www.giustizia.it.



concreta portata dell'intera regolamentazione dello stalking, almeno nella sua originaria formulazione.

2. Ambito e metodologia dell'indagine statistica.

L'indagine a campione è stata realizzata mediante l'analisi della documentazione relativa ai procedimenti penali iscritti tra il 2010 e il 2012 e definiti negli anni 2011-2012 presso le sezioni GIP-GUP e Dibattimento di 14 sedi di Tribunale selezionate in base alla rappresentatività, per dimensione e ubicazione territoriale, dell'intera realtà nazionale.

Tale metodologia di studio ha comportato l'esame di 508 fascicoli processuali, pari all'11,2% del totale dei procedimenti definiti in tale periodo, permettendo di attribuire ai dati estratti un livello di affidabilità del 95%, con un margine di errore contenuto entro il 4%.

Il monitoraggio ha avuto ad oggetto esclusivamente i procedimenti ed i processi iscritti e definiti presso i Tribunali ordinari, essendo stati esclusi dall'accertamento i Tribunali per i minorenni.

Pare lecito affermare che si tratta di un lavoro unico per la qualità e quantità dei documenti esaminati, oltre che per l'accuratezza dell'approfondimento sugli stessi condotto, che ha rivelato informazioni importanti dal punto di vista sia giuridico che sociologico, sino ad oggi mai ottenute con tale livello di attendibilità.

3. Entità del fenomeno stalking nei Tribunali italiani.

Al fine di una più completa visione d'insieme è opportuno preliminarmente riportare i dati relativi al totale dei procedimenti iscritti e definiti per il reato di atti persecutori presso i Tribunali italiani nell'immediatezza dell'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p., precisamente negli anni dal 2010 al 2012, che consentono di verificare quale riscontro ha avuto, a livello giudiziario, l'intervento normativo.

Lo studio ministeriale ha rilevato che nell'anno 2010 sono stati iscritti 5.059 procedimenti presso le sezioni GIP-GUP e 2.237 presso le sezioni dibattimento, nel 2011 vi sono state 6.334 iscrizioni presso le sezioni GIP-GUP e 3.513 presso le sezioni battimento, con un incremento complessivo del 35%. Nel 2012 è stato registrato un ulteriore aumento rispetto all'anno precedente, pari al 16,1%, con 7.070 iscrizioni alla sezione GIP-GUP e 4.366 al dibattimento.

Analogamente, i procedimenti definiti nel periodo di riferimento sono progressivamente aumentati, passando da 4.441 complessivi del 2010, di cui 3.586 presso le sezioni GIP-GUP e 855 presso le sezioni dibattimento, a 7001 nel 2011 e 8.453 nel 2012.

Il persistente e costante incremento dei procedimenti per stalking osservato su tutto il territorio nazionale nell'intero arco temporale monitorato, si presta ad una duplice lettura. Se, infatti, può certamente essere espressione di un continuo aggravarsi del fenomeno criminoso di cui si tratta, d'altro canto, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo trascorso dall'ingresso nell'ordinamento dell'art. 612 bis c.p., non si può escludere

che sia conseguenza anche di una progressiva maggiore specializzazione della polizia giudiziaria nella raccolta ed acquisizione delle notizie di reato.

4. I dati relativi alla sfera soggettiva del reato.

Passando a trattare delle componenti strutturali del reato, ed in particolare di quelle attinenti alla sfera soggettiva, riguardanti tanto l'autore quanto la vittima, all'esistenza di eventuali rapporti pregressi tra gli stessi nonché al movente del delitto, l'indagine ha consentito di verificare che generalmente la persecuzione è commessa da uomini, che agiscono prevalentemente in danno di donne. Come riportato nelle tabelle 1 e 2, nel 91,1% dei casi, infatti, lo stalker è maschio ed ha in media 42 anni, mentre la persona offesa ha mediamente 38 anni. I delitti commessi da maggiorenni in danno di persone minorenni sono risultati invece assai limitati.

Autore e vittima appartengono allo stesso sesso nel 7,1% dei fascicoli presi a campione.

SESSO AUTORE	SESSO VITTIMA		
	F	M	Tot
F	3,0%	5,9 %	8,9%
M	87,0%	4,1%	9,1%
Tot	90,0%	10,0%	100%

[Tab. 1]

ETA'	AUTORE (%)	VITTIMA (%)
<18	0,0	1,1
18-30	14,4	22,2
31-40	32,8	36,8
40-50	33,7	28,6
51-60	14,2	8,4
61-70	3,8	1,1
71+	1,1	1,8

[Tab. 2]

Quanto all'occupazione degli imputati, lo studio, utilizzando la classificazione Istat delle professioni, ha evidenziato che quasi un terzo di essi è disoccupato o con lavoro saltuario [Tab. 3].

PROFESSIONE AUTORE	FREQ. %
disoccupato o saltuario	31,4
artigiani, operai specializzati e agricoltori	16,7
professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	13,3
professioni esecutive nel lavoro d'ufficio	8,9
professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	8,2
professioni tecniche	5,1

conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli	4,1
pensionato	4,1
legislatori, imprenditori e alta dirigenza	3,4
professioni non qualificate	3,1
studente	1,4
casalinga	0,3
totale	100,0

[Tab. 3]

Con riferimento invece alle relazioni tra autore e vittima degli atti persecutori [Tab. 4], si è acclarato che essi hanno intrattenuto una relazione sentimentale nel 73,9% dei casi, e in ben 33,2% hanno figli in comune. Solamente 5 volte su 100 non hanno mai avuto alcun precedente rapporto.

La lettura delle numerose sentenze prese a campione ha poi rivelato che quando tra stalker e vittima vi è stata una pregressa relazione sentimentale, il movente più frequente degli atti persecutori è la volontà di ricomporre il rapporto, seguita dalla gelosia, mentre se tra i due vi è stata amicizia o una semplice conoscenza, la motivazione è prevalentemente ricollegabile all'ossessione sessuale o psicologica.

Anche la volontà di vedere il figlio è risultato impulso alla commissione del delitto, precisamente nell'8,8% dei casi [Tab. 5].

RAPPORTO AUTORE/VITTIMA	FREQ. %
Precedente relazione sentimentale	73,9
conoscente	9,1
amicizia	5,4
rapporto di lavoro	3,7
familiare o parente	2,0
rivale in amore	1,1
nessun rapporto	4,8
totale	100,0

[Tab. 4]

MOTIVO DELLA PERSECUZIONE	FREQ. %
Ricomporre il rapporto	50,6
Ossessione sessuale o psicologica	21,1
Gelosia	26,4
Vedere il figlio	8,8
Disturbi mentali	6,4
Vendetta	11,1
Altro	10,2
Tot	100,0

[Tab. 5]

5. Modalità della condotta e il c.d. "Cyberstalking".

Con lo studio in commento sono stati analizzati a fondo anche gli aspetti oggettivi del delitto di atti persecutori, soffermandosi non solo sulla condotta e sulle numerose modalità di esecuzione della stessa, bensì anche sugli eventuali reati connessi e sui danni cagionati alle vittime delle aggressioni.

Nella quasi totalità dei procedimenti esaminati si è così osservato che lo stalking è commesso attraverso sia molestie che minacce, poste in essere direttamente nei confronti della persona offesa, ovvero dei suoi prossimi congiunti o delle persone allo stesso legate affettivamente. Più in particolare si è osservato che nel 42,2% delle fattispecie le persecuzioni costringono il soggetto passivo del reato ad alterare le proprie abitudini di vita e nel 42% la condotta criminosa ha un soggetto passivo diverso³.

Assai interessanti si sono rivelati i risultati statistici relativi alle modalità della condotta persecutoria, dai quali emerge che l'autore normalmente agisce non solo di persona con appostamenti, pedinamenti, comunicazioni verbali anche mediante citofono, ma utilizzando tutti i possibili mezzi di comunicazione, come si evince dalla tabella 6.

MODALITA' DELLA CONDOTTA PERSECUTORIA	FREQ. %
verbale di persona	71,9
appostamenti	67,6
verbale mediante telefono	65,0
scritta (lettere, mail, sms, web-social, ecc.)	56,7
pedinamenti	48,2
verbale mediante citofono	18,2

[Tab. 6]

³ In tema di soggetto passivo del reato e della condotta, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso della configurabilità dello stalking e, pertanto, delle reiterate condotte persecutorie in cui si concretizza il delitto, anche nel caso in cui il comportamento minaccioso o molesto sia rivolto in maniera indiscriminata verso persone diverse: *"integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre"* (Cass. pen., Sez. V, sent. 7.4.2011 n. 20895, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, VI, p. 2002, con nota di M. SOLINAS, *Principi consolidati e nuovi (discutibili) approdi interpretativi in tema di stalking*).

I dati sopra riportati appaiono particolarmente significativi con riferimento al fenomeno del cosiddetto cyberstalking.

La commissione di atti persecutori attraverso strumenti informatici e telematici costituisce oggi, a seguito della modifica del comma 2 dell'art. 612 bis c.p. introdotta dal D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, circostanza aggravante del delitto. Gli esiti dello studio statistico dimostrano tuttavia che nella pratica giudiziaria tali modalità della condotta sono state considerate idonee ad integrare il reato sin dalla sua entrata in vigore⁴.

Al riguardo può essere interessante osservare che alcuni dei primi commentatori del D.L.14 agosto 2013 n. 93 e delle modifiche al diritto penale sostanziale dallo stesso introdotte, hanno manifestato perplessità sulla scelta di elevare tali modalità di perpetrazione del reato a circostanza aggravante⁵. E ciò proprio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, rivelatore di una piena e concreta tutela, sin nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p., anche contro tali subdole forme di persecuzione.

E' stato inoltre rilevato che non vi sarebbero validi e reali motivi per ritenere più gravi e pericolose le persecuzioni compiute mediante strumenti informatici e telematici rispetto ad altre modalità, in ipotesi anche maggiormente aggressive, tanto da giustificare la previsione di una specifica circostanza aggravante⁶.

I risultati dell'indagine ministeriale che, con riferimento ai danni patiti dalla vittima e ai reati connessi agli atti persecutori, non hanno evidenziato maggiore pericolosità e frequenza delle aggressioni telematiche rispetto a quelle materiali consumate nei confronti della persona e del patrimonio del soggetto passivo del reato e dei suoi congiunti, sembrano attribuire fondamento a tale critica. Infatti, come emerge dalle tabelle 7 e 8 che di seguito si riportano, nel 41% dei casi i danni cagionati attraverso gli atti persecutori sono fisici e nel 26,3% materiali, mentre nel 68,9% sono di tipo psicologico. Ambito,

⁴ Secondo la Suprema Corte "integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla p.o. di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima vittima, procurandole così uno stato d'animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite" (Cass. pen., Sez. VI, sent. 16.7.2010 n. 32404, in *Giurisprudenza Italiana*, anno 2011, fasc. 5, pag. 1150, con nota di F. PESCE, *Profili di indeterminatezza dell'art. 612 bis c.p.: l'esempio del cyberstalking*, e in *Foro Italiano*, 2012, II, p. 159 ss; del medesimo tenore Trib. Termini Imerese, ord. Gip 9.2.2011, sulla stessa rivista).

⁵ S. RECCHIONE, *Il decreto sul contrasto alla violenza di genere. Prima lettura, in questa Rivista*, 15 settembre 2013.

⁶ Oltre all'autrice sopra citata si veda Rel. N. III/01/2013 "Novità legislative: D.L. 14 agosto 2013, n. 93 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", in *questa Rivista*, 22.8.2013.

quest'ultimo, in cui vanno evidentemente ricomprese le offese cagionate sia mediante aggressioni commesse di persona sia con strumenti telematici e informatici.

A risultati sostanzialmente analoghi si perviene anche analizzando i dati relativi alla tipologia e natura dei reati connessi allo stalking, da cui risulta un'elevata frequenza di aggressioni fisiche oltre che al patrimonio.

%	DANNI SUBITI DALLA VITTIMA			
	danni fisici	danni materiali	danni psicologici	nessun danno
RAPPORTO CON L'AUTORE				
amicizia o conoscenza	23,9	19,4	70,1	17,9
familiare o parente	22,2	22,2	66,7	0,0
nessun rapporto	9,1	9,1	77,3	13,6
precedente relazione sentimentale	48,5	30,3	69,1	7,9
rapporto di lavoro	17,6	11,8	58,8	29,4
rivale in amore	40,0	0,0	60,0	20,0
totale danni subiti	41,0	26,3	68,9	10,8

[Tab. 7]

TIPOLOGIA DI REATO CONNESSO	FREQ. %
Minaccia, lesione e violenza a persone	71,4
Reati contro la famiglia	20,7
Ingiuria e diffamazione	18,7
Danneggiamenti	12,3
Illecita fabbricazione, vendita o detenzione di armi	12,3
Omicidi	12,3
Violazione di domicilio	10,8
Altri reati contro il patrimonio	9,9


[Tab. 8]

6. La genesi delle indagini.

Come si è sopra anticipato, l'indagine statistica consente una prima verifica anche sull'impatto, nella pratica giudiziaria, dell'entrata in vigore dell'intera disciplina in tema di stalking.

I risultati dello studio afferenti agli aspetti processuali del fenomeno, permettono un primo bilancio sulla portata dell'intervento normativo nella sua originaria formulazione.

Iniziando dai dati riguardanti la genesi delle indagini, illustrati in Fig. 1, si osserva che solitamente il procedimento penale scaturisce dalla denuncia-querela della persona offesa, non di rado presentata a seguito del fermo o dell'arresto dello stalker nella flagranza del reato di cui all'art. 612 bis c.p. o di altro connesso.



[Fig. 1]

Il tempo medio intercorrente tra l'inizio degli atti persecutori, per la cui consumazione è richiesta la reiterazione delle condotte, e la prima denuncia, è di 9,5 mesi, per una durata media complessiva della persecuzione pari a 14,6 mesi.

Pare interessante evidenziare che in oltre la metà dei fascicoli oggetto di approfondimento la vittima nel corso delle indagini ha presentato più querele successive. Il dato può essere ricondotto al perdurare della condotta aggressiva e all'insofferenza raggiunta dal soggetto passivo del reato, che verosimilmente si determina a domandare tutela quando la situazione è divenuta ormai intollerabile.

La pluralità delle denunce può essere inoltre sintomatica del raggiungimento di una proficua interlocuzione tra gli organi inquirenti e la

persona offesa, idonea a infondere fiducia al dichiarante e a indurlo a collaborare attivamente alle indagini mediante dichiarazioni ripetute nel tempo.

Lo studio statistico ha rilevato che un querelante su quattro rimette la querela.

Si tratta, in questo caso, di un dato parziale e, in ogni caso, destinato a mutare in futuro. Al riguardo si osserva che, come si è detto, l'indagine ministeriale ha avuto ad oggetto gli atti processuali afferenti ai procedimenti penali definiti negli anni 2011 e 2012, rimanendo esclusi dalla rilevazione tutti i casi di remissione antecedente all'esercizio dell'azione penale, che portano all'archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.

Sarebbe poi interessante verificare, di qui a breve, le conseguenze della modifica al regime della revocabilità della querela in tema di atti persecutori introdotta in epoca successiva all'indagine statistica dal D.L. 14 agosto 2013 n. 93 che, con il chiaro intento di assicurare una tutela rafforzata alla vittima anche da eventuali condizionamenti alla volontà di procedere penalmente nei confronti dell'autore e scongiurare nuove occasioni e motivi di aggressione, prevede esclusivamente la remissione processuale e, in caso di minacce reiterate nei modi di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p., l'irrevocabilità.

Gli effetti di tale intervento normativo che si possono immaginare sono due. Da un lato è prevedibile una significativa diminuzione delle archiviazioni e delle definizioni del processo per estinzione del reato per remissione della querela. Dall'altro non si può escludere che, soprattutto nei casi meno gravi, la persona offesa sia indotta ad una maggiore cautela nel determinarsi a procedere penalmente nei confronti dell'autore, ovvero sia portata ad optare per la richiesta di ammonimento al questore ai sensi dell'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, con consequenziale contrazione delle querele stesse.

7. Richiesta al questore di ammonimento ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11.

Continuando a trattare della fase iniziale o antecedente alle indagini, si osserva che gli esiti dello studio ministeriale in ordine alla percentuale di procedimenti penali preceduti dalla richiesta al questore di ammonimento ai sensi dell'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11⁷, non si prestano ad una lettura univoca, soprattutto se esaminati alla luce delle ulteriori risultanze statistiche.

⁷ L'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (*Ammonimento*) stabilisce: "1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Al riguardo si rammenta infatti che tale tipo di intervento può essere domandato fino a quando non è proposta querela, momento a partire dal quale il governo delle indagini diviene di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Considerato che la previsione di tale preliminare intervento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza risponde alla finalità, deterrente e deflattiva, di interrompere la condotta intrusiva prima di adire l'autorità giudiziaria, la scarsa incidenza del dato, riscontrato solo per il 5% dei casi, potrebbe provare l'efficace utilizzazione pratica dell'istituto.

Tuttavia, l'elevato numero di procedimenti per atti persecutori iscritti ogni anno presso i tribunali italiani nel periodo monitorato, per altro in costante crescita (11.436 iscrizioni nel 2012 a fronte delle 7.296 nel 2010), porta a supporre, invece, che l'istituto abbia avuto scarsa applicazione concreta.

Del resto anche l'analisi dei dati precedentemente illustrati depone in tal senso. Infatti, il lungo lasso di tempo (più di nove mesi) solitamente intercorrente tra l'inizio delle condotte persecutorie e la presentazione della prima denuncia e la frequente reiterazione della stessa, inducono a supporre che difficilmente la vittima si determini a chiedere tutela tempestivamente, optando per un percorso alternativo a quello giudiziario.

8. Le indagini preliminari e il processo di primo grado: durata ed esiti.

Particolarmente significativi e rivelatori dell'impatto che l'art. 612 bis c.p. e la relativa disciplina hanno avuto nella pratica giudiziaria, sono i dati relativi alla fase delle indagini preliminari e al processo di primo grado.

Nell'ambito di un precedente studio, la Direzione Generale di Statistica ha effettuato una rilevazione su base nazionale con riferimento agli anni 2009 e 2010 sulla durata delle indagini preliminari in ordine a sette diversi tipi di reato, tra cui quello di atti persecutori, monitorando il tempo intercorso tra l'iscrizione della notizia di reato e l'archiviazione o l'esercizio dell'azione penale.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo."

I tempi di definizione della fase delle indagini preliminari nei procedimenti per art. 612 bis c.p. risultano molto rapidi, soprattutto se comparati a quelli delle altre fattispecie prese a campione (Tab. 9).

Durata media delle indagini preliminari nel 2009 e nel 2010 per reato				
Reato	Durata media 2010 (gg)		Durata media 2009 (gg)	
	Esercizio azione penale	Archiviazioni	Esercizio azione penale	Archiviazioni
(1) Atti persecutori (art. 612 bis CP)	216	142 (1)	119 (1)	110 (1)
(2) Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 CP)	372	555 (4)	371 (3)	558 (4)
(3) Violenza Sessuale (art. 609 bis CP)	373	394 (2)	362 (2)	445 (3)
(4) Omicidio Colposo (art. 589 CP)	427	405 (3)	458 (4)	374 (2)
(5) Calunnia (art. 368 CP)	463	623 (5)	485 (5)	641 (5)
(6) Bancarotta semplice (art. 217 L. 267)	509	778 (6)	554 (6)	674 (6)
(7) Bancarotta fraudolenta (art. 216 L.267)	603	1.065 (7)	695 (7)	1.086 (7)

[Tab. 9]

La tempestività delle investigazioni è il sintomo evidente del positivo riscontro, nella prassi operativa, dell'introduzione del reato di atti persecutori, che ha colmato un vuoto normativo da tempo avvertito dagli operatori del diritto nella repressione di condotte assillanti ed intrusive ripetute nel tempo destinate, sino all'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p., a rimanere del tutto impunte.

Il dato conferma inoltre come gli inquirenti abbiano immediatamente recepito lo scopo della nuova fattispecie, di assicurare forme di tutela anticipata da possibili più gravi aggressioni in cui le reiterate condotte integranti il delitto possono sfociare e degenerare.

I risultati statistici relativi ai tempi rapidi di chiusura delle indagini preliminari, soprattutto se letti congiuntamente a quelli riguardanti gli esiti processuali delle stesse, di cui si tratterà nel prosieguo, sembrano dimostrare inoltre l'adeguatezza e la competenza degli organi inquirenti nello svolgimento delle indagini in materia. Essi paiono infatti testimoniare il raggiungimento di

un certo livello di specializzazione da parte delle forze dell'ordine nell'individuazione ed attuazione delle strategie investigative più efficaci e della capacità di entrare in sintonia con la persona offesa, le cui dichiarazioni costituiscono sovente la fonte primaria di prova e, in ogni caso, il motore per l'avvio e la prosecuzione delle indagini.

La lettura proposta sembra d'altro canto confermata dai dati registrati in ordine alle fasi successive all'esercizio dell'azione penale e alle scelte processuali delle parti in relazione al rito.

Al riguardo appaiono anzitutto significativi i risultati del monitoraggio sulla durata del procedimento, dall'iscrizione della notizia di reato alla sentenza di primo grado, i quali, com'è ovvio, risultano sensibilmente diversi a seconda del rito prescelto.

Dallo studio della documentazione relativa ai procedimenti presi a campione risulta che il tempo, comprensivo delle indagini preliminari, per pervenire alla sentenza di primo grado all'esito del dibattimento non supera i due anni e mediamente è di poco superiore all'anno e mezzo. Segno che la necessità di assicurare adeguata tutela alla vittima degli atti persecutori anche mediante una certa celerità processuale, era in realtà già riconosciuta dall'autorità giudiziaria sin dall'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p. e, comunque, ben prima che il legislatore inserisse i processi per stalking tra quelli la cui trattazione deve avere la priorità assoluta⁸.

Quanto al rito, si è potuto riscontrare che a fronte del 48,6% dei processi definiti a seguito di dibattimento, il 23% degli imputati opta per il giudizio abbreviato e nel 14,4% la strada prescelta è quella del patteggiamento.

A conferma del tendenziale buon esito delle indagini preliminari per stalking depongono inoltre i dati statistici riportati in Fig. 2, relativi al contenuto delle sentenze di primo grado, tra le quali si è registrato solo l'11,5% di assoluzioni, che scendono a 9,5% nelle ipotesi in cui gli atti persecutori siano connessi con altri delitti.

⁸ Il D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella L. 15 ottobre 2013 n. 119, aggiungendo all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. (*formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*) la lett. a bis), ha inserito gli atti persecutori tra i delitti in relazione ai quali "nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta".



[Fig. 2]

Ancora più frequenti le condanne nei confronti degli imputati sottoposti a misura cautelare, complessivamente il 62%, in ordine ai quali si è riscontrato che la percentuale di condanne e patteggiamenti arriva al 67,7% a fronte del 9,9% di assoluzioni. Analogamente, i recidivi sono condannati più frequentemente (49%) degli incensurati (37%).

Infine è risultato che il 44% delle vittime si è costituita parte civile e il 71% di esse ha ottenuto il risarcimento dei danni.

Lo studio offre anche uno spaccato sull'entità della pena inflitta per il delitto di atti persecutori e gli eventuali reati connessi, che in media, cioè prendendo a campione le condanne comminate all'esito di tutti i possibili riti, è di 14 mesi di reclusione, sospesa nel 43% dei casi.

Al riguardo è interessante osservare che quando si procede con giudizio abbreviato la condanna è mediamente più grave di quella irrogata all'esito del dibattimento (in media 15,3 mesi di reclusione a fronte di 14,5), nonostante la riduzione prevista per la scelta del rito.

9. Le misure cautelari nei procedimenti per stalking.

Con riferimento alle misure cautelari adottate nell'ambito dei procedimenti per stalking, si è riscontrato che quella applicata più di frequente, precisamente nel 38% dei casi, è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.), seguita dalla custodia cautelare in carcere, nel 20% dei procedimenti, e dagli arresti domiciliari, che compare nel 17% dei fascicoli esaminati.

I dati sopra riportati sembrano confermare la pervicacia che generalmente caratterizza l'agire dello stalker, per il cui contenimento si rende spesso necessario l'uso di strumenti restrittivi anche assai severi, fino alla privazione della libertà personale. Circostanza tenuta in massima considerazione dal legislatore del 2013 che, con il D.L. 1 luglio 2013 n. 78, convertito nella L. 9 agosto 2013 n. 94, se, da un lato, modificando il comma 2 dell'art. 280 c.p.p., ha previsto l'aumento a cinque anni di reclusione della pena minima prevista per l'applicabilità della custodia inframuraria, dall'altro ha portato a cinque anni di reclusione la pena edittale massima del reato di cui all'art. 612 bis c.p., così permettendo di continuare a ricorrere alla più grave delle misure cautelari anche quando si procede per detta fattispecie.

In modo del tutto analogo si è orientato in occasione delle modifiche all'art. 275, comma 2 bis, c.p.p. introdotte con il D.L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014 n. 117, che impedisce l'applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di una prognosi, da parte del giudice, di irrogazione all'esito del giudizio di una pena detentiva non superiore a tre anni. Divieto da cui restano tuttavia esclusi i procedimenti per alcuni delitti specificamente individuati, tra cui quello di cui all'art. 612 bis c.p., ai quali tale disposizione non si applica⁹.

La scelta di non precludere il ricorso al presidio cautelare più severo in presenza delle reiterate e subdole forme di violenza integranti gli atti persecutori, mediamente puniti con pena detentiva inferiore a tre anni come si è sopra illustrato, risulta coerente e pienamente in sintonia con l'insieme dei risultati dell'indagine in commento.

I dati statistici in materia di stalking evidenziano invero una particolare inclinazione alla ripetizione delle condotte assillanti ed invasive, nonostante la pronta risposta assicurata nella pratica giudiziaria attraverso indagini

⁹ Secondo l'attuale formulazione dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., introdotta dal D.L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 117, "non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli artt. 276, comma 1 ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 423 bis, 572, 612 bis e 624 bis c.p., nonché all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice". Al riguardo è interessante osservare che il legislatore delegato aveva optato per il divieto generalizzato di applicazione della custodia inframuraria, in tutti i casi di pena detentiva da eseguire (ora pena detentiva irrogata) non superiore a tre anni. Solo successivamente, in sede di conversione del decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, è stata prevista la deroga per i procedimenti specificamente elencati, tra cui appunto anche quello per il delitto di atti persecutori.

tempestive ed efficaci, l'adozione delle misure cautelari anche maggiormente repressive e processi rapidi.

Al riguardo basti rilevare che addirittura il 46,4% dei condannati in primo grado per atti persecutori ha precedenti condanne, di cui il 43,5% per reati contro la persona, il 34,7% per delitti contro il patrimonio, il 9,3% per ingiuria e diffamazione e il 7,9% per reati contro la famiglia. Il 7% di essi è addirittura già stato coinvolto in un precedente procedimento per il medesimo reato nei confronti della medesima persona e, nel 63% di tali ultimi casi, per detti fatti è stato condannato.

Inoltre nel 2% dei procedimenti presi a campione l'imputato per stalking ha carichi pendenti.

10. Conclusioni.

In conclusione e alla luce di tutti i risultati dello studio in commento, non sembra irragionevole prevedere, di qui a breve, variazioni anche significative del complessivo quadro emerso.

Come si è avuto modo di anticipare trattando dei numerosi aspetti della fattispecie oggetto di monitoraggio, la complessiva disciplina in materia è il frutto di interpolazioni successive, apportate al codice penale e di rito nel corso di pochissimi anni.

Dall'introduzione dell'art. 612 bis c.p., nel 2009, sono infatti intervenute modifiche capaci di incidere fortemente sulla regolamentazione, sostanziale e processuale, del reato. Ci si riferisce in particolare, per quanto rileva nel presente studio, al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, per il contrasto della violenza di genere, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013 n. 119, che ha, tra l'altro, modificato l'art. 612 bis c.p. sotto vari profili, in particolare in tema di procedibilità (comma 4) e di circostanze aggravanti (comma 2).

Della irrevocabilità della querela e del c.d. cyberstalking si è già sopra detto, resta da aggiungere qualche breve considerazione con riferimento all'aggravante riguardante i rapporti personali tra autore e soggetto passivo del reato, che verosimilmente comporterà uno spostamento del confine tra la configurazione del delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza con riguardo all'originaria formulazione di quest'ultima fattispecie.

A tale proposito è opportuno ricordare che l'art. 612 bis, comma 2, c.p. inizialmente stabiliva l'aumento di pena nel caso in cui il fatto fosse "*commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa*". A seguito della novella, l'aggravante è oggi

prevista per il coniuge e la persona legata da relazione alla persona offesa, a prescindere quindi dalla separazione o dal divorzio e dalla cessazione della relazione¹⁰.

In conseguenza di tale mutamento è prevedibile che verranno attratte nell'alveo dell'art. 612 bis c.p. anche condotte poste in essere dal coniuge/compagno, sinora ascritte al delitto di maltrattamenti.

Con specifico riferimento ai rapporti tra le due fattispecie, infatti, la Corte di Cassazione, superando il contrasto presente nella giurisprudenza di merito, ha stabilito che, salva la clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 bis, comma 1, c.p., che comporta l'applicazione dell'art. 572 c.p. qualora ne sussistano gli elementi costitutivi, il discrimine tra il delitto di atti persecutori nella forma aggravata e quello di maltrattamenti in famiglia deve essere individuato nella definitiva cessazione del rapporto di matrimonio (o affettivo nel caso di relazione assimilata). La Corte ha dunque individuato nella fine della relazione coniugale e affettiva il confine tra i maltrattamenti in famiglia, sussistenti quando la condotta si realizzi in costanza di rapporto, e lo stalking (nella sua originaria formulazione), che si configura invece una volta definitivamente venuto meno il legame sentimentale e familiare.¹¹

Il mutamento di disciplina avrà quale verosimile conseguenza il superamento del discrimine tra le due fattispecie, come tracciato dall'approdo interpretativo di cui si è detto, e l'inevitabile conseguente necessità di ridisegnarne i rapporti. Con il prevedibile effetto di una sostanziale variazione dei dati relativi ad alcuni dei profili più significativi del fenomeno criminoso, oggetto dello studio statistico. Al riguardo basti pensare, solo per citare i più evidenti, ai risultati dell'indagine riguardanti il numero di procedimenti iscritti ogni anno, a quelli afferenti alla sfera soggettiva del delitto, in particolare

¹⁰ L'art. 612 bis, comma 2, c.p. recita testualmente: *“La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”*.

¹¹ Secondo la citata sentenza *“in tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 bis, comma 1, c.p. – che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (previsto dall'art. 612 bis, comma 2, c.p.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che ciò può valere, in particolare, in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa, ravvisandosi il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto)”* (Cass. pen., Sez. VI, sent. 24.11.2011 n. 24575, in *Cassazione penale*, anno 2013, fasc. 3, pag. 1050, con nota di F.M. VALERIA, *“I rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking”*; in questa *Rivista*, con nota di C. MINNELLA, *“La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking”*, 20.7.2012).

all'autore e alla vittima, ai rapporti tra gli stessi e al movente, e ai dati in tema di misure cautelari.

Da qui l'auspicio di procedere in un futuro prossimo ad un nuovo monitoraggio, che consenta di verificare il complessivo impatto della novella, con riferimento ai numerosi aspetti interessati dalle modifiche normative.